

A cura del Consigliere, avv. Silvio Zicconi

RACCOLTA delle DELIBERE e delle MASSIME del
Consiglio dell'Ordine di Sassari

dal 01.02.2010 al 31.12.2015

in Tema di :

FORMAZIONE PERMANENTE

INDICE	
ARGOMENTO	PAGINA
PREMESSA	2
MODALITA' ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI SINO AL 31.12.2014	2
PRENOTAZIONE ed ISCRIZIONE AI CONVEGNI organizzati dal COA di Sassari	2
COMUNICAZIONE CONVEGNI	3
VALUTAZIONE TRIENNIO FORMATIVO 2008-2010	3
RECUPERO CREDITI FORMATIVI per TRIENNIO 2008-2010	3-4
VERIFICA TRIENNIO 2011-2013	4
OBBLIGO FORMATIVO	
Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014) Art. 2 Precedente Reg. CNF	4
EVENTI ACCREDITABILI	5
ACCREDITAMENTO EVENTI	5
ACCREDITAMENTO EVENTI PER SILENZIO ASSENSO	5
CREDITI per partecipazione ad eventi formativi	6
RIGETTO per Assenza di preventivo accreditamento	8
ACCREDITAMENTO a posteriori	10
CREDITI per ATTIVITA' FORMATIVA	10
ESONERI	13

PREMESSA

Appare opportuno rammentare come la presente raccolta sia iniziata nell'anno 2010, quindi sotto il vigore della precedente legge professionale e di una normativa anche regolamentare che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.247/2012 e dei suoi regolamenti attuativi è stata investita da profondi e rilevanti stravolgimenti.

In materia di Formazione professionale continua, poi, si rammenti come in data 01.01.2015 sia entrato in vigore il nuovo Regolamento del CNF (approvato il 16.07.2014) che ha introdotto molteplici modifiche sia procedurali che sostanziali.

Pertanto, ogni parere e delibera adottata dal Consiglio e qui di seguito riportata deve essere letta tenendo conto della normativa di legge e regolamentare vigente al momento della sua adozione.

(nota del Consigliere avv. S. Zicconi)

MODALITA' ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI SINO AL 31.12.2014

PRENOTAZIONE ed ISCRIZIONE AI CONVEGNI organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari

- La prenotazione agli eventi formativi organizzati o coorganizzati dal Consiglio deve essere seguita dal versamento della relativa **quota di iscrizione entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data dell'Evento** ;

in assenza di tale pagamento, decorso il citato termine, la prenotazione si intenda venuta meno con conseguente relativa cancellazione, fatto per cui il posto già "bloccato" dalla prenotazione sarà reso disponibile a qualunque interessato;

tutti gli interessati agli Eventi Formativi, pur privi di tempestiva prenotazione, vorranno pertanto verificare nelle 48 ore antecedenti all'evento formativo l'eventuale nuova disponibilità di posti, effettuare la relativa prenotazione e/o contestuale iscrizione. In tal caso, ove la prenotazione non sia contestuale all'iscrizione, **il versamento della quota** (determinante l'effettiva iscrizione) dovrà avvenire **comunque prima del convegno**.

(seduta 30.09.2010)

- OMISSIS viste le disfunzioni ed i ritardi segnalati dai Colleghi riguardo alla ricezione delle mail del Consiglio dell'Ordine con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto l'apertura delle iscrizioni ai corsi di formazione professionale organizzati dal Consiglio dell'Ordine e prevedenti l'utilizzo del sistema "riconosco";

Al fine di evitare che per mere disfunzioni tecniche degli operatori informatici, alcuno dei Colleghi che riceva in ritardo la mail di avviso della programmazione di un convegno, possa vedersi precluso il diritto alla partecipazione a causa dell'esaurimento dei posti disponibili; considerato che è diritto, cura ed onere dell'iscritto interessato procedere all'iscrizione così come all' annullamento della propria prenotazione ai convegni, il Consiglio, all'unanimità

delibera

che alle prenotazioni dei convegni organizzati dal Consiglio provveda l'iscritto interessato accedendo al sito del Consiglio nella sezione riservata agli Eventi formativi suscettibili di prenotazione e **tramite il programma "riconosco"**;

che i prossimi eventi non vengano preannunciati dall'invio di alcuna specifica comunicazione, restando a **cura ed onere degli iscritti verificare sul sito del Consiglio** la presenza di Convegni organizzati dal Consiglio stesso e l'eventuale **apertura delle iscrizioni**;

che l'apertura delle iscrizioni ai Convegni anche già presenti sul sito quali "In corso di programmazione" siano evidenziate adeguatamente "in rosso" garantendo l'accesso diretto ed immediato al programma di iscrizione.

Confermando la propria precedente delibera in data 30.09.2010, ribadisce che la prenotazione agli eventi formativi organizzati o coorganizzati dal Consiglio deve essere seguita dal versamento della relativa quota di iscrizione entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data dell'Evento ;

che in assenza di tale pagamento, decorso il citato termine, la prenotazione si intenda venuta meno con conseguente relativa cancellazione, fatto per cui il posto già "bloccato" dalla prenotazione sia reso disponibile a qualunque interessato;

che tutti gli interessati agli Eventi Formativi, pur privi di tempestiva prenotazione, vogliano pertanto verificare nelle 48 ore antecedenti all'evento formativo l'eventuale nuova disponibilità di posti, effettuare la relativa prenotazione e/o contestuale iscrizione;

che il **versamento della quota, determinante l'effettiva iscrizione, avvenga comunque prima del convegno.**

(seduta 07.04.2011)

COMUNICAZIONE CONVEGNI

- Il Consiglio, viste le proprie precedenti delibere del 30.09.2010 e del 07.04.2011 e a parziale modifica di quest'ultima, delibera che con riguardo ai convegni organizzati o coorganizzati dal Consiglio e già pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine, 5 giorni prima dell'evento formativo, si proceda all'invio ai Colleghi di relativa comunicazione informativa via e mail.

(seduta 03.05.2012)

- Il Consiglio, viste le proprie precedenti delibere del 30.09.2010, del 07.04.2011 e 03.05.2012 a parziale modifica di queste ultime delibera procedersi sempre e comunque all'invio dell'informativa via mail avente ad oggetto l'organizzazione e/o l'accreditamento dei Convegni, senza distinzione alcuna tra Convegni organizzati o meno dal Consiglio stesso.

(seduta 24.05.2012)

VALUTAZIONE TRIENNIO FORMATIVO 2008-2010

- Visto il prospetto inerente il triennio di valutazione 2008-2010, vista la delibera del CNF il Consiglio, delibera di riconoscere ed applicare la citata delibera del CNF con riguardo a tutti i propri iscritti, cui per l'effetto viene riconosciuto l'ulteriore termine sino al 31 luglio 2011 per regolarizzare la propria posizione ai fini formativi consentendo il recupero di un massimo di 15 crediti, fermo restando in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2011 – 2013.

Delibera quindi l'invio di relativa nota di richiamo a tutti i colleghi che risultano non avere svolto correttamente l'attività formativa nel periodo di valutazione in oggetto, con l'invito a fornire i necessari chiarimenti e deduzioni, riservando all'esito ogni decisione.

(seduta 03.02.2011)

RECUPERO CREDITI FORMATIVI per TRIENNIO 2008-2010

- “Omissis, il Consiglio, vista la propria precedente decisione in data 03.02.2011 e la relativa delibera del CNF avente ad oggetto la possibilità riconosciuta agli iscritti di regolarizzare la propria posizione ai fini formativi consentendo il recupero di un massimo di 15 crediti sino al 31 luglio 2011, delibera di consentire quanto sopra a semplice domanda degli interessati, che, in sede di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti a partire dal gennaio 2011, avranno cura di specificare se i medesimi dovranno essere previamente imputati con riguardo al precedente triennio ed ai fini del previsto recupero.”

(seduta 14.04.2011)

VERIFICA TRIENNIO 2011-2013

- Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio delibera di concedere agli iscritti termine sino al 30.06.2014 per il recupero dei crediti formativi non conseguiti nel corso triennio 2011-2013. A tal fine, gli interessati dovranno fare espressa richiesta di imputazione dei medesimi in sede di istanza di riconoscimento crediti

(seduta 16.01.2014)

OBBLIGO FORMATIVO

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)

(Art. 2 Precedente Reg. CNF)

- Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento della Formazione Permanente adottato dal CNF, l'obbligo formativo insorge per il Praticante Abilitato : dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello del rilascio del certificato di compiuta pratica; per l'avvocato : dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione all'albo avvocati;
In forza del medesimo art.2, poi, l'interessato può ottenere il riconoscimento di crediti maturati su base non obbligatoria nel periodo intercorrente rispettivamente fra la data di rilascio del certificato di compiuta pratica ed il 1° gennaio successivo e fra la data di iscrizione all'albo avvocati ed il 1° gennaio successivo;
In virtù del comma 2 dell'art.2 il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale;
Quindi, tenuto conto del software in dotazione presso il Consiglio, realizzato sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso CNF, per la registrazione ed il controllo della formazione permanente da parte degli iscritti, il quale a seguito dell'iscrizione all'Albo Avvocati determina l'insorgenza di nuovo obbligo formativo a carico dell'iscritto, anche ove già obbligato;
tenuto altresì conto della necessità del Consiglio di razionalizzare le attività di verifica dell'attività formativa svolta dai propri iscritti, avvocati e praticanti abilitati al patrocinio obbligati ex art.1 Reg.CNF;
il Consiglio, ha deliberato che :
 - Dall'anno successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica insorge l'obbligo formativo ai sensi dell'art. 2 Reg. CNF, in capo al praticante abilitato al patrocinio;
 - in forza del medesimo articolo, dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo avvocati insorge obbligo formativo in capo all'avvocato;

- in parziale deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato dal CNF, il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale con l'unica eccezione dell'obbligo formativo insorto dall'anno successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica; in tale ipotesi il periodo di valutazione decorrerà sino alla conclusione dell'anno solare di iscrizione all'albo degli avvocati, insorgendo dall'anno successivo nuovo obbligo formativo.
- I crediti conseguiti dal praticante abilitato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica ed il 31 dicembre dell'anno di iscrizione all'albo avvocati sono conseguiti su base obbligatoria e non facoltativa fatto per cui non possono essere considerati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo in capo al nuovo iscritto all'albo avvocati.

(seduta 20.10.2011)

EVENTI ACCREDITABILI

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)

- Ove il relativo programma appaia valido ai fini della formazione professionale appare accreditabile ai fini della formazione permanente anche il “**Corso per Mediatore professionista**” .

(seduta 03.02.2011, 31.03.2011, 26.05.2011, 16.06.2011)

ACCREDITAMENTO EVENTI

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento CNF 16.07.2014 (valido dal 01.01.2015)

Si è ritenuto che l'accREDITamento di eventi quali Corsi intensivi di preparazione all'esame di avvocato non rientrino più nelle competenze dei Consigli dell'Ordine essendo riservati alla competenza esclusiva del CNF ai sensi degli artt.2/3, 3/3 e 16/2 del Regolamento per la formazione approvato dal CNF il 16.07.2014 (in vigore dal 2015).

(seduta 14.05.2015)

analogo provvedimento è stato adottato con riguardo alla richiesta di accREDITamento di un corso di formazione per mediatore civile e commerciale ex DM n.180/2010, organizzato dal CUM Centro Universitario di Mediazione dell'Università di Sassari.

(seduta 11.06.2016)

ACCREDITAMENTO EVENTI PER SILENZIO ASSENSO

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)

- Ai sensi dell'art.3 Regolamento Formazione adottato dal CNF, decorsi invano 15 gg. dal deposito della domanda di accreditamento dell'evento formativo, questo, in assenza di risposta da parte del Consiglio dell'Ordine competente deve intendersi automaticamente accreditato ai fini della formazione professionale per silenzio assenso. (seduta 09.02.2012)
- Non sono riconoscibili dal Consiglio dell'Ordine di Sassari i crediti formativi per un corso seguito da propri iscritti, ma non tenuto presso la circoscrizione del Tribunale di Sassari, non preventivamente accreditato dal C.N.F. né dal Consiglio dell'Ordine di Sassari che ne sarebbe comunque incompetente. (seduta 24.05.2012)

CREDITI per PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)

(Art. 3 Precedente Reg. CNF)

- Non sono riconoscibili i crediti per la partecipazione ad eventi formativi non preventivamente accreditati (neanche per silenzio assenso) dal Consiglio dell'Ordine o CNF competente (nel caso di specie si è chiesto il riconoscimento di crediti per la frequenza di un corso organizzato dall'Agenzia delle Entrate per il quale non era stata formulata alcuna richiesta di accreditamento da parte degli organizzatori). (seduta 26.07.2012)
- Non sono riconoscibili i crediti per la partecipazione a corsi e lezioni tenutisi **in anno differente** e non immediatamente antecedente a quello dell'insorgere dell'obbligo formativo. Nel caso di specie si è ritenuto di rigettare la domanda tesa al riconoscimento dei crediti per l'anno 2008 per aver partecipato al Corso Intensivo di Preparazione all'Esame di Avvocato tenutosi nell'anno 2006. (seduta 03.06.2010)
- Sono riconoscibili i crediti acquisiti su base non obbligatoria nell'anno antecedente all'insorgere dell'obbligo formativo. (seduta 07.04.2011)
- Al contrario, posto che l'obbligo formativo sorge dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'albo o al rilascio del certificato di compiuta pratica e che, quindi, nel periodo intercorrente tra tali date ed il 1° gennaio dell'anno successivo non vi è un obbligo formativo, ai sensi del 1° comma dell'art.2 del Regolamento sono comunque riconoscibili, ai fini della formazione, i crediti acquisiti volontariamente e su base non obbligatoria nell'**anno anteriore all'insorgere dell'obbligo formativo** (seduta 01.07.2010)
- In ottemperanza del citato principio, sono stati riconosciuti per l'anno 2011 i crediti acquisiti volontariamente e su base non obbligatoria nell'anno 2010 ad avvocati e praticanti il cui obbligo formativo è sorto nell'anno 2011. (seduta 07.04.2011)

- In proposito, però, il Consiglio ha deliberato di non poter procedere in merito ad istanze aventi ad oggetto il riconoscimento di crediti formativi per il successivo triennio (a partire dal quale sarebbe insorto l'obbligo formativo) acquisiti e da acquisire in via facoltativa nel corso dell'anno, presentate **prima della effettiva partecipazione facoltativa ad eventi formativi**; questo ha reputato il Consiglio, in considerazione dell'assenza di alcun obbligo formativo in essere al momento della presentazione dell'istanza e dell'impossibilità di valutare la riconoscibilità o meno di crediti, anche acquisiti in via facoltativa, sino al momento del compimento dell'evento formativo. Gli istanti, pertanto sono stati invitati a ripresentare la domanda una volta che insorgerà per i medesimi l'obbligo formativo.
(seduta 05.07.2012)
- La semplice **partecipazione al Gruppo di Lavoro**, preventivamente riconosciuto e accreditato dal Consigli dell'Ordine, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.3 comma 1 lett. b) e comma 2, darà diritto al riconoscimento di 1 credito formativo per ora con il massimo di n.24, mentre, in forza del combinato disposto di cui all'art.4 comma 1 lett. a) e comma 2 chi svolge **relazioni o lezioni nell'ambito del predetto medesimo gruppo di lavoro** avrà l'ulteriore diritto ad un massimo di 12 crediti nel triennio.
(seduta 04.11.2010, 07.04.2011)
- La **partecipazione ad un Corso**, preventivamente riconosciuto e accreditato dal Consiglio dell'Ordine, avente valore formativo nella sua **interezza ed unitarietà**, ai sensi dell'art.3 del Regolamento della Formazione, darà diritto al conseguimento dei crediti indicati dal Consiglio dell'Ordine entro il limite massimo di n.24, solo ove la partecipazione abbia riguardato l'intero corso con esito positivo certificata da relativo attestato. Trattandosi di Corso ed Evento Formativo unitariamente inteso, non sono riconoscibili crediti per la partecipazione a singole lezioni o incontri né a singole giornate di lavoro (nel caso di specie un **Corso per Conciliatori Professionisti - Mediatori Civili**).
(seduta 04.11.2010, 03.02.2011, 14.04.2011, 26.05.2011, 16.06.2011)
- Analogamente il Consiglio ha ritenuto di accreditare a fini formativi anche i corsi di **aggiornamento per mediatori** ex D.M. n.180/2010
(seduta 18.10.2012)
- Analogamente si è reputato con riguardo alla partecipazione al **Corso per Difensori d'Ufficio**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale.
(seduta 24.03.2011)
- Analogamente, anche ove il corso (nel caso di specie per Conciliatori professionisti) sia stato preventivamente accreditato da altro Consiglio dell'Ordine (nel caso di specie : Roma) trattandosi di evento formativo solo in quanto valutato nella sua interezza, ai sensi dell'art.4 del Regolamento, non potrà riconoscersi alcun credito ove si siano seguite solo alcune lezioni, senza tuttavia aver potuto completare il corso stesso
(seduta 16.12.2010)
- Visto l'art. 3 comma 1 lett.b) del Regolamento della Formazione approvato dal CNF; ritenuto che l'attività svolta dai **componenti del comitato organizzativo del Corso dei Difensori**

d'Ufficio sia equiparabile, sotto il profilo formativo, alla partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio di cui al menzionato articolo, comma e lettera; tenuto conto della durata del corso e della partecipazione al medesimo da parte degli istanti; tenuto conto del limite previsto dal medesimo articolo, comma 2; delibera di riconoscere ai medesimi n. 24 crediti formativi con riguardo all'anno 2011.

(seduta 01.12.2011)

- Analogamente, con riguardo al **Corso per Difensori d'Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni**, visto l'art. 3 comma 1 lett.b) del Regolamento della Formazione approvato dal CNF; vista la propria precedente delibera in data 01.12.2011 in merito al Corso per Difensori D'Ufficio; ritenuto che l'attività svolta dai **componenti del comitato organizzativo** e dei **relatori** sia equiparabile, sotto il profilo formativo, alla partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio di cui al menzionato articolo, comma e lettera; tenuto conto della durata del corso e della partecipazione al medesimo; tenuto conto del limite previsto dal medesimo articolo, comma 2; delibera di riconoscere agli organizzatori e ai relatori del citato corso n. 18 crediti formativi con riguardo all'anno 2012. (seduta 31.05.2012)

- Il riconoscimento ai fini formativi della **partecipazione a corsi** seguiti presso Istituti universitari ai sensi dell'art.3 del Regolamento sulla Formazione continua con particolare riferimento al comma 3, è possibile solo ove tali corsi siano stati **preventivamente riconosciuti dal CNF o da altro C.d.O.**

(seduta 11.11.2010)

- Visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal CNF il 13 luglio 2007 e, segnatamente, l'art. 3) comma 1) lettera c) con riguardo alla riconoscibilità dei crediti formativi per aver partecipato, in qualità di GOT (nel caso di specie presso il Tribunale di Nuoro) agli incontri di formazione organizzati dalla Commissione per la Formazione decentrata della Magistratura Onoraria, il Consiglio, richiamato il proprio provvedimento adottato nella seduta del 27 marzo 2008, ha deliberato il riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti che, nella veste di **giudici onorari (GOT)**, partecipino ai corsi di formazione organizzati dalla Magistratura.

(sedute 13.01.2011, 16.02.2012, 09.05.2013, 11.12.2014)

- Conformemente con riguardo agli incontri di formazione seguiti, in qualità di GOT (presso il Tribunale di Cagliari) e organizzati dalla Commissione per la Formazione decentrata della Magistratura Onoraria presso l'Università di Sassari

(seduta 19.04.2012; conf. 18.10.2012)

- Detto orientamento è stato seguito anche SOTTO IL VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO CNF per una collega che quale GOT ha seguito un corso di aggiornamento organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

(seduta 10.12.2015)

- Appaiono riconoscibili i crediti formativi agli avvocati che abbiano partecipato ai CORSI di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL **CSM** ed aperti alla partecipazione di Avvocati del Libero Foro.

(seduta 07.04.2011, 07.11.2013)

RIGETTO per ASSENZA DI PREVENTIVO ACCREDITAMENTO.

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)

- In assenza del preventivo accreditamento da parte degli organi competenti a norma del Regolamento della Formazione (nel caso di specie CNF) si è ritenuto non potersi riconoscere i crediti formativi per la frequenza di un Master di II livello presso la Luiss di Roma e di uno stage formativo presso il Consiglio di Stato.

(07.11.2013)

Per gli stessi motivi non sono stati riconosciuti i crediti per aver frequentato un master Master of Laws presso l'University College di Londra

(19.12.2013)

- Non sono stati reputati riconoscibili ai fini della formazione professionale permanente in quanto non inerenti la frequentazione di eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF i crediti per la frequenza dei moduli didattici (di **formazione universitaria**), né quelli inerenti la frequenza di **corsi di aggiornamento dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale**, né infine dei **corsi di aggiornamento riservati agli insegnanti** delle scuole medie superiori ed istituti tecnici

(seduta 11.10.11)

- Con riguardo ai corsi di aggiornamento dei **dipendenti dell'Amministrazione Comunale**, il Consiglio ha confermato il proprio precedente orientamento.

(seduta 05.07.2012)

- Analogamente si è ritenuto di non poter procedere al riconoscimento dei crediti per la frequenza di convegni e seminari di aggiornamento seguiti da un collega dell'**ufficio legale di un ente pubblico**, in quanto gli stessi non avevano ottenuto il preventivo accreditamento da parte del CNF o di un altro Consiglio dell'Ordine competente territorialmente.

(seduta 18.09.2014)

Analogamente:

- il Consiglio, vista l'istanza presentata dall'avvocato avente ad oggetto il riconoscimento dei crediti per le **lezioni tenute in materie giuridiche presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, del Dipartimento di Medicina e Veterinaria dell'Università** di Sassari, visto l'art. 4 comma 1 lettera a) che limita il riconoscimento dell'attività formativa avente ad oggetto lezioni o relazioni in materie giuridiche agli eventi formativi già accreditati di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 Reg.Form. CNF ovvero alle sole Scuole Forensi o Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali; Ritenuto che, pertanto, nel caso di specie manchino i necessari presupposti, delibera il rigetto dell'istanza.

(seduta del 21.02.2013)

ACCREDITAMENTO A POSTERIORI

Sotto il vigore del nuovo Regolamento CNF (valido dal 01.01.2015)

- A seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento CNF, che ha profondamente modificato la normativa sul punto, il Consiglio ha accreditato a posteriori un evento formativo e contestualmente riconosciuti all'avvocato istante i relativi crediti per la partecipazione avendo lo stesso presentato l'istanza nei termini fissati dal Regolamento medesimo (nel caso di specie 20 gg. dopo l'evento).
(seduta 18.12.2015)

CREDITI per ATTIVITA' FORMATIVA

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)

(Art. 4 Precedente Reg. CNF)

- In forza di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Formazione Continua, adottato dal CNF il 13.07.2007, deve intendersi rapportato all'intero periodo triennale di valutazione il **totale massimo dei crediti attribuibili** per ciascuna delle attività di cui ai capi **a) (relazioni o lezioni)** – max 12 crediti nel triennio-, **b) (pubblicazioni in materia giuridica)** – max 12 crediti nel triennio -, **c) (contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati)**- max 24 crediti nel triennio-, **d) (partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato)** – max 24 crediti nel triennio -.
Deve invece intendersi riferito al singolo anno il massimo attribuibile alle attività di cui al capo **e) del medesimo articolo (altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale)** – max 12 crediti all'anno -.
Fermi i limiti previsti con riguardo ai crediti attribuibili per ogni singola voce di attività, sono comunque tra loro cumulabili i crediti maturati per ciascuna delle attività di cui ai citati capi : i crediti di cui al capo a) sono, pertanto, cumulabili con quelli di cui al capo b), c), d) ed e).
(sedute 29.04.2010, 17.06.2010, 04.11.2010, 23.06.2011, 11.10.2011)
- Di conseguenza si è rigettata la richiesta di riconoscimento crediti per pubblicazioni in un'ipotesi in cui l'avvocato aveva già conseguito per le medesime ragioni il massimo dei crediti disponibili nell'arco del triennio.
(seduta 23.01.2014)
- In virtù dell'art.4 lett.b) del Regolamento della Formazione Continua approvato dal CNF il 13.07.2007, integrano assolvimento degli obblighi formativi solo le **pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale**; pertanto, in presenza di pubblicazioni non in materie giuridiche o non effettuate su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale, la richiesta di riconoscimento crediti formativi non può trovare accoglimento.
(seduta 07.10.2010, 04.11.2010, 23.06.2011, 09.05.2013, 07.11.2013)

- A seguito dell'entrata in vigore del NUOVO REGOLAMENTO, che ha modificato la materia sul punto, il Consiglio ha dovuto rigettare analoga richiesta in quanto a partire dal 1 gennaio 2015 il riconoscimento di crediti per pubblicazioni a diffusione nazionale rientra nella competenza esclusiva della Commissione Centrale istituita presso il CNF.
(seduta 18.12.2015)
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 1 lett.a) e art.3 comma 1 lett. a) e b), e comma 3 del Regolamento per Formazione permanente adottato dal C.N.F. possono riconoscersi i crediti ivi previsti per **l'attività di docenza** di cui all'art.4 comma 1 lettera a) – relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 comma 1 solo ove tale eventi formativi siano stati preventivamente accreditati dal CNF o dal Consiglio dell'Ordine territoriale.
(seduta 27.05.2010)
- Per l'attività di docenza prestata in forza di **contratto di insegnamento in materie giuridiche** stipulato con **istituto universitario/ente equiparato** (nel caso di specie London School of Economics and Political Science di Londra), appare riconoscibile un massimo di n. 24 crediti formativi. In forza di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento adottato dal CNF, con riguardo all'intero triennio di valutazione, non potranno essere riconosciuti crediti in misura superiore a 24 per analoghe attività di cui al medesimo capo c) art.4 Regolamento Formazione Continua.
(seduta 04.11.2010)
- Per l'attività di **docenza** prestata in forza di **contratto di insegnamento** in materie giuridiche stipulato con istituto universitario/ente equiparato (nel caso di specie si trattava di corsi presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari svolti in forza di contratto di diritto privato per l'attività di docenza) appaiono riconoscibile n.2 crediti per ora sino ad un massimo di n. 24 crediti formativi. In forza di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento adottato dal CNF, con riguardo all'intero triennio di valutazione, non potranno essere riconosciuti crediti in misura superiore a 24 per analoghe attività di cui al medesimo capo c) art.4 Regolamento Formazione Continua. Trattandosi di attività svolta nel solo anno 2008 null'altro potrà riconoscersi per analoga attività formativa eventualmente svolta negli anni 2009 e 2010, rientranti nell'ambito del medesimo triennio formativo.
(seduta 17.02.2011)
- Analogamente lo si è riconosciuto per le lezioni svolte quale **incaricato dell'insegnamento** di Diritto Industriale s.s.d. Ius/04 Diritto Commerciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari.
(seduta 23.06.2011)
- In senso analogo si è espresso il Consiglio con riguardo al caso di **insegnamento in forza di contratto/lettera conferimento incarico da parte dell'Università** di Sassari dipartimento di Giurisprudenza (diritto della navigazione)
(seduta 18.10.2012)

- In senso analogo ai sensi dell'art.4 lettera c) del Regolamento del CNF, si è espresso il Consiglio con riguardo al caso di riconoscimento dei crediti per le lezioni dallo stesso svolte negli anni 2011-2013 presso la Cattedra di Storia del Diritto Romano Diritto e Diritto Pubblico Romano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari all'interno dei ***corsi estivi di recupero per studenti fuori corso***
(seduta 19.12.2013)
- Considerato quanto previsto dal Regolamento per Formazione permanente adottato dal C.N.F., con particolare riferimento all'art.4 comma 1 capo c), si è ritenuto di poter riconoscere all'avvocato i crediti nella misura di 24, per l'attività formativa svolta nel periodo 2011-2013 quale ***Cultura della Materia*** presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, come da attestazione in data 19.11.2013.
Quindi, considerato che con la presente delibera sono stati riconosciuti i crediti nella misura massima, in forza di quanto previsto dall'art. 4 del citato regolamento, con riguardo all'intero triennio di valutazione (2011-2013), non potranno essere riconosciuti ulteriori crediti per analoghe attività di cui alla medesima lettera c) art.4 Regolamento Formazione Continua adottato dal CNF il 13.07.2007.
(seduta 19.12.2013)
- Il Consiglio ha ritenuto di mantenere detto orientamento anche a seguito dell'entrata in vigore del NUOVO REGOLAMENTO CNF, riconoscendo alla cultrice della materia n.1 cf per ciascuna ora di lezione tenuta.
(seduta 18.12.2015)
- Non appaiono riconoscibili in quanto non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 4 del Regolamento della Formazione Continua approvato dal CNF i crediti per lezioni svolte presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Sassari (Corso Laurea Magistrale) se non in presenza di contratto di insegnamento.
(seduta 11.10.2011)
- Nessun credito invece si è ritenuto di poter riconoscere, sotto il vigore del Regolamento CNF 2015, per l'attività di correlatrice e membro di commissione di esame di laurea non rientrando dette attività fra quelle attività formative previste dal regolamento.
(seduta 18.12.2015)
- Per l'attività di **docenza** concretizzatasi nello svolgimento di **lezioni presso la Scuola di Specializzazione** per le Professioni Legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari è riconoscibile un numero di crediti pari a 2 per ora nel limite massimo di 12 nel triennio. In forza di quanto previsto dall'art. 4 del citato regolamento, con riguardo all'intero triennio di valutazione, non potranno essere riconosciuti crediti in misura superiore a 12 per analoghe attività di cui al medesimo capo a) art.4 Regolamento Formazione Continua adottato dal CNF il 13.07.2007
(sedute 02.12.2010, 10.02.2011, 23.06.2011, 11.10.2011, 16.02.2012, 07.11.2013, 29.04.2015)

- Ove, poi, l'attività sia stata svolta nell'arco di più anni (nel caso di specie 2008, 2009 e 2010) i 12 crediti al massimo riconoscibili nell'arco del triennio di valutazione dovranno essere attribuiti a cominciare dal 1° anno in cui l'attività formativa è stata svolta (nel caso di specie 2008) e, ove le ore di insegnamento nell'arco del citato anno non siano tali da esaurire il massimo dei crediti formativi riconoscibili, i restanti crediti andranno ad essere attribuiti con riguardo ai restanti anni (nel caso di specie, avendo l'avvocato svolto un numero di ore di insegnamento decisamente superiore anche solo con riguardo al 2008, tutti i 12 crediti attribuibili sono stati riconosciuti con riguardo al solo anno 2008). (seduta 10.02.2011)
- La semplice **partecipazione al Gruppo di Lavoro**, preventivamente riconosciuto e accreditato dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.3 comma 1 lett. b) e comma 2, darà diritto al riconoscimento di 1 credito formativo per ora con il massimo di n.24, mentre, in forza del combinato disposto di cui all'art.4 comma 1 lett. a) e comma 2 chi svolge **relazioni o lezioni nell'ambito del predetto medesimo gruppo di lavoro** avrà l'ulteriore diritto ad un massimo di 12 crediti nel triennio. (seduta 04.11.2010)
- Visto l'art.4 comma 1 lett. d) del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 13.07.2007, ai fini della Formazione Professionale si ritiene di dover riconoscere agli avvocati che abbiano prestato attività di **commissari d'esame di avvocato** il massimo dei crediti formativi previsti da regolamento ovvero nella misura di n. 24 , questi potranno essere riconosciuti tutti con riguardo ad un solo anno o potranno essere suddivisi nell'arco di differenti anni a seconda del periodo di durata della sessione d'esame cui si è partecipato. Detti n.24 crediti sono comprensivi di n.6 da intendersi acquisiti nelle materie formative obbligatorie - Deontologia Professionale, Ordinamento Professionale e Previdenziale. (sedute 16.09.2010, 07.10.2010, 29.09.2011)
- Al contrario, visto il Regolamento della Formazione adottato dal CNF, con particolare riguardo all'art. 4 il Consiglio ha ritenuto che lo svolgimento di attività di **scrutatore nelle Elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine** NON sia, neanche in via analogica, equiparabile alla partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato (lett.d art.4 Reg.CNF); ha ritenuto altresì che detta attività NON possa neanche intendersi quale l'attività di studio ed aggiornamento prevista alla lett.e del medesimo art.4, in quanto priva del necessario requisito del preventivo riconoscimento ai fini formativi da parte del CNF o del Consiglio dell'Ordine; pertanto ha rigettato le relative domande. (seduta 13.12.2012)

ESONERI

Sotto il vigore del precedente Regolamento CNF (valido sino al 31.12.2014)
(Art. 5 Precedente Reg. CNF)

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Formazione permanente adottato dal C.N.F., è riconoscibile l'**esonero parziale** dall'attività formativa nella misura ritenuta congrua con riguardo all'anno in cui l'istante ha subito un **grave infortunio**.
(seduta 03.06.2010)
- Ai sensi del medesimo articolo è riconoscibile all'istante l'esonero totale dall'attività formativa con riguardo all'anno in cui lo stesso risulti affetto da grave **malattia** debitamente documentata.
(seduta 17.06.2010, 03.02.2011)
- Analogamente lo si è ritenuto con riguardo all'intero triennio di valutazione seppur non riconoscendo un esonero permanente, non trattandosi di patologia irreversibile e permanente.
(seduta 04.10.2012)
- Analoga decisione è stata adottata nei confronti di avvocato affetto da malattia irreversibile determinante una invalidità del 100%, attestata dall'avvocato stesso e nota al Consiglio, seppur in sede di istanza non documentata.
(seduta 11.10.2011)
- Ove la malattia, poi, risulti irreversibile e estremamente grave si è ritenuto di riconoscere l'esonero totale dall'attività formativa anche d'ufficio e con effetto retroattivo rispetto alla conoscenza della stessa da parte del Consiglio e relativa delibera
(seduta 26.05.2011, 09.06.2011, 23.06.2011)
- Ai sensi del medesimo articolo, è riconoscibile l'esonero parziale dallo svolgimento dell'attività formativa per **maternità**, ritenendo applicabile in via analogica, ai fini della relativa quantificazione, la normativa vigente in tema di tutela della maternità.
(sedute 11.02.10, 29.04.10, 27.05.10, 14.10.10, 04.11.10, 13.01.11, 07.04.11, 26.05.11, 16.02.12, 29.03.12, 19.04.12, 20.09.12, 18.09.2014)
- La stessa, poi, la si è reputata analogicamente applicabile anche in un'ipotesi di **adozione** di n.2 bimbi stranieri in considerazione del particolare ed assorbente impegno richiesto al genitore-avvocato.
(seduta 04.11.2010)
- In senso conforme si è deciso con riguardo ad una ipotesi di **adozione** di minore in età scolare che per **problemi di inserimento** necessiti di una presenza genitoriale continua ai fini di uno stabile attaccamento del minore adottato.
(seduta 07.11.2013)
- Analogamente si è ritenuto di poter riconoscere l'esonero parziale ai sensi dell'art.5 comma 2 anche all'avvocato, divenuto **padre di tre gemelli** e ciò in ragione degli impegni familiari determinati dall'evento.
(seduta 13.01.2011)
- Analogamente per il caso di **padre di 2 gemelli**

(seduta 09.06.2011)

- Analogamente lo si è riconosciuto per plurime paternità (nel caso di specie dopo la nascita di un primo figlio nel 2008 si è riconosciuto ulteriore esonero a seguito di altra paternità nel 2010)
(seduta 23.06.2011)
- Il Consiglio, in virtù del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e, segnatamente, l'art. 5 comma 2 punti 1 e 2 in tema di esoneri in vigore alla data dell'11.12.2014, ha ritenuto di poter riconoscere ad un proprio iscritto l'esonero parziale dalla formazione professionale per motivi familiari connessi alla paternità di **due bimbi di età prescolare** e di cui uno di appena **20 mesi** nonché **all'attività lavorativa del proprio coniuge (dirigente medico con servizio di guardia diurna)**.
(11.12.2014)
- Analogamente, vista la normativa in tema di tutela della maternità e pari opportunità, si è ritenuto di riconoscere l'esonero di cui all'art.5 anche all'avvocato che sia divenuto **padre**, con particolare riferimento e riguardo ai casi di **gravidanze a rischio e parto prematuro** determinanti particolari impegni
(seduta 26.05.2011, 23.06.2011)

SOTTO IL VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO

- Il Consiglio vista la istanza e la documentazione allegata; visto l'art. 15 del Regolamento per la Formazione approvato dal CNF il 16/07/2014, n. 6 ha ritenuto di poter riconoscere l'esonero parziale (mantenendo tuttavia fermo l'obbligo annuale per le materie obbligatorie) all'iscritto padre di **tre gemelli di 5 anni**, nonché di essere **l'amministratore di sostegno ed unico figlio** residente in Sardegna della anziana madre affetta da grave patologia, titolare per tale ragioni della **Legge 104**, che necessita di cure e assistenza continue.
(seduta 12.11.2015)
- Il Consiglio applicando in parte il nuovo Regolamento del CNF (art. 15 del Regolamento per la Formazione approvato dal CNF il 16/07/2014, n. 6) ha ritenuto di poter riconoscere l'esonero parziale di un iscritto dall'attività formativa (con esonero totale dell'obbligo per l'anno 2014 e per tutti i cf. obbligatori oltre a 12 cf non obbligatori per l'anno 2015) in quanto padre di **4 figli**, nati fra 2006 e il luglio 2015 e con **coniuge insegnante** con orario di lavoro (08,00-13,00), che rende impossibile per la medesima l'adempimento di alcune incombenze legate ai figli.
(seduta 10.12.2015)
- Sotto il vigore del nuovo Regolamento CNF 16/07/2014, n. 6, con riguardo all'anno 2015 il Consiglio ha ritenuto di poter riconoscere l'esonero totale dall'obbligo formativo (per 15 crediti di cui 3 nelle materie obbligatorie ad un iscritto che si deve occupare **dell'assistenza alla madre inferma** dal venerdì alla domenica mentre nei restanti giorni, risulta parzialmente occupato nella sua attività di **giudice di pace fuori sede**.
(seduta 10.12.2015)
- Sotto il vigore del nuovo Regolamento CNF 16/07/2014, n. 6, il Consiglio ha ritenuto di poter riconoscere l'esonero dall'obbligo formativo per l'anno 2015 in misura di 10 crediti

(comprensivi di 3 in materie obbligatorie) ad un iscritto **componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina**, concedendo analogo esonero anche per il successivo anno del triennio, a condizione della permanenza del citato incarico.

(seduta 10.12.2015)

- In Considerazione dei relativi impegni, nella medesima seduta il Consiglio ha riconosciuto identico esonero (10 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie) ad una iscritta impegnata nell'attività di **insegnamento presso due istituti superiori**.

(seduta 10.12.2015)

- Analogo esonero è stato riconosciuto ad un avvocato padre di 4 bambini di cui due gemelli nati nel corso dell'anno oggetto dell'istanza di esonero.

(seduta 10.12.2015)

ESONERO GRAVIDANZA- RIGETTO

- Al contrario è stata rigettata l'istanza di esonero presentata dal padre avvocato in ragione degli impegni familiari determinati dalla nascita di un figlio, in presenza di analoga richiesta presentata (ed accolta dal Consiglio) da parte della madre del bambino, anch'essa avvocato iscritto al medesimo foro.

(seduta 06.02.2014)

- Analogamente si è ritenuto di riconoscere l'esonero di cui all'art.5 anche all'avvocato **padre**, per l'ipotesi di gravi problemi di salute del figlio che abbiano ostacolato il regolare assolvimento dell'obbligo formativo.

(seduta 04.10.2012)

- L'attività di docenza prestata in forza di contratto di insegnamento in materie giuridiche stipulato con istituto universitario/ente equiparato non appare dar diritto all'esonero di cui all'art. 5 del Regolamento, applicabile solo ai **docenti universitari di prima e seconda fascia** nonché ai **ricercatori con incarico di insegnamento**.

(seduta 04.11.2010; per l'ipotesi di ricercatore con contratto a tempo indeterminato presso l'Univ. Fac Giurisprudenza : seduta 23.06.2011)

- Visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e, segnatamente, l'art. 5 n. 1 in tema di esoneri che espressamente impone ai **docenti universitari** e ricercatori con incarico di insegnamento **l'obbligo di aggiornamento** in materia di **deontologia, previdenziale e di ordinamento forense** che non potrà che essere assolto nelle forme di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento approvato dal CNF, non appare riconoscibile a docente universitario l'esonero dallo svolgimento dell'attività formativa nelle materie obbligatorie sul presupposto che la materia deontologica costituisce oggetto dei corsi di cui è titolare presso l'Università (nel caso di specie, deontologia professionale dei giornalisti in costante comparazione con gli obblighi previsti per l'attività forense nell'ambito del corso di diritto dell'informazione e diritto dei media, e gli obblighi prescritti agli avvocati dal diritto comunitario nell'ambito del corso di diritto privato europeo).

(seduta 12.05.2011;

analogamente seduta 09.06.2011)

ANZIANITA' DI ISCRIZIONE

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Formazione permanente adottato dal C.N.F., appare riconoscibile il diritto all'esonero totale dall'attività formativa per l'avvocato che risulti **iscritto all'albo da almeno 40 anni**.
(seduta 18.11.10, 09.06.11, 15.12.11, 29.03.12, 19.04.2012)
- Visto l'art.5 comma 2 ultimo capoverso del Regolamento per la Formazione permanente, **anche in assenza di relativa istanza da parte dell'interessato**, appare riconoscibile l'esonero totale dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano superato i **40 anni di iscrizione all'albo**.
(seduta 07.04.2011)

CONDIZIONI PERSONALI

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Formazione permanente adottato dal C.N.F., sia in considerazione della malattia patita dall'istante che delle documentate e note **condizioni personali** e familiari pregiudicanti il regolare svolgimento dell'attività formativa, è riconoscibile l'esonero parziale dall'attività formativa con riguardo al periodo interessato.
(seduta 16.12.2010)
- Analogamente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento per la Formazione permanente si è deciso per l'esonero in considerazione degli **impegni familiari** determinati dalla assistenza prestata alla madre gravemente ammalata ed una zia nubile (in assenza di altri parenti disponibili all'assistenza) poi decedute nel luglio e nel novembre 2013.
(seduta 05.12.2013)
- Si è quindi ritenuto di riconoscere l'esonero parziale a causa di gravi problemi familiari con riguardo ai crediti non conseguiti nel corso dell'anno 2014.
(seduta 09.04.2015)
- Ai sensi del medesimo articolo si è reputato di poter riconoscere l'esonero parziale all'avvocato per il periodo in cui ha svolto l'incarico di **Assessore Comunale** : ciò in considerazioni delle gravosi impegni connessi all'incarico istituzionale che ha impedito lo svolgimento di attività di formazione professionale
(seduta 07.07.2011, 23.01.2014)
- Analogamente, ai sensi del medesimo articolo, si è reputato di poter riconoscere un esonero parziale dall'attività formativa al **Sindaco**, per il periodo di permanenza dell'incarico istituzionale: ciò in considerazione dei gravosi impegni connessi alla carica.
(seduta 16.02.2012, 23.01.2014)
- Analogamente, ai sensi del medesimo articolo, si è reputato di poter riconoscere l'esonero parziale, in considerazione dei gravosi impegni connessi all'incarico istituzionale, ad **Assessore Regionale** della Sardegna, per il periodo di permanenza dell'incarico.
(seduta 19.07.2012)

A cura del Consigliere, avv. Silvio Zicconi

- Analogamente, ai sensi del medesimo articolo, si è reputato di poter riconoscere l'esonero parziale, in considerazione dei gravosi impegni connessi all'incarico istituzionale, a **Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna**, ente pubblico non economico della R.A.S.

(seduta 31.01.2013)

- Visto l'art. 5 Reg. CNF, **non** appaiono costituire motivo di esonero parziale i pur gravosi impegni connessi all'attività di **insegnamento** scolastico e/o il riconoscimento dei crediti per la frequenza dei corsi di aggiornamento cui gli insegnanti sono tenuti.

(seduta 11.10.2011)